

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

19 novembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (1547)**

FASCICOLO EMENDAMENTI APPROVATI

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»

1.4

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «90 giorni».

1.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli altri Ministri interessati» con le seguenti: «gli altri Ministri interessati, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano».

1.6 (identico a 1.7)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole da: «assicurare », fino a: «e sono identificate», con le seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»

1.7

LA COMMISSIONE

Al comma 1 le parole da: «di assicurare» fino a: «e sono identificate» sono sostituite con le seguenti: «di assicurare la corretta e piena attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»

1.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

1.0.5 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).».

1.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Articolo 1-bis

(campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

1.0.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis

(Predisposizione del Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. E predisposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell'energia. Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute. Il Programma dovrà definire anche l'impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi".

Art. 2

2.5

LA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» con le seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»; nonché al terzo periodo, sostituire le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» con le seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo» e la parola: «rottamato» con la seguente: «rottamati».

2.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

2.22

LA COMMISSIONE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

2.30

LA COMMISSIONE

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

2.33

LA COMMISSIONE

Al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria».

2.38

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.39

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» aggiungere, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

Art. 3

3.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elettrici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019».

3.11

LA COMMISSIONE

All'articolo 3, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «alla portata del numero» con le seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere».

3.13

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.».

3.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.19 (testo 2) [identico a 3.20 (testo 3), 3.21 (testo 2), 3.22 (testo 3), 3.23 (testo 2), 3.24 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.20 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.21 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.22 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.23 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.24 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

Art. 4

4.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere», nonché al comma 2, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

4.21 (identico a 4.22, 4.23, 4.24)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.22

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le parole: «novanta giorni».

4.23

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.24

LA COMMISSIONE

Al comma 2 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.25 (testo 2) (identico a 4.26, 4.27, 4.28, 4.29)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.26

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» aggiungere le seguenti parole: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.27

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.28

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.29

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi», aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.35

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

4.41 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

4.51

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «realizzazione delle opere,» inserire le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e».

4.52

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali», aggiungere le seguenti: «con relativo piano di manutenzione».

4.54 (testo 2) [identico a 4.55 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo svilup-

po del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.55 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.56 (identico a 4.57)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito *internet*».

4.57

LA COMMISSIONE

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito *internet*».

4.63 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"*s-bis*) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-*ter*. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"13-*bis*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti".

4-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.64 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"

4-*ter*. Dalla disposizione di cui al comma 4-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.65 (testo 2) [identico a 4.66 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2), 4.72 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.66 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.67 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.68 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboscimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.69 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboscimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.70 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboscimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.71 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.72 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.13 [identico a 4.0.16 (testo 2), 4.0.17 (testo 2), 4.0.18 (testo 3), 4.0.19 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa

in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.16 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.17 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.18 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.19 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Fondo per il rimboschimento e la tutela
ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.».

Art. 5

5.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti pubblici dotate» con le seguenti: «degli enti pubblici dotati».

5.15

LA COMMISSIONE

Ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Commissario unico» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

5.16

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, con le seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando».

5.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Commissario unico».

5.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due *sub* Commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei *sub* Commissari"».

5.31

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere le parole: «precedente Commissario. Il»; dopo le parole: «5 giugno 2017,» inserire le seguenti: «il quale», nonchè sostituire

le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» *con le seguenti*: «del nuovo Commissario».

5.0.1 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e associati» con le seguenti: «nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».

6.5

LA COMMISSIONE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il medesimo istituto provvede altresì,» inserire le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e».

6.7

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «fruibile dal sito» inserire la seguente: «internet».

Art. 7

7.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «di media struttura» con le seguenti: «di media e grande struttura» e le parole: «lettere d) ed e)» con le parole: «lettere d), e) ed f)».

7.13

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo le parole: «sfusi o alla spina», aggiungere: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi».

7.16

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

Art. 8

8.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
